



**N. 239/EL-163/223/2015-PR**

*Il Ministero dello Sviluppo Economico*

**DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI**

di concerto con

*il Ministero dell'Ambiente e della Tutela  
del Territorio e del Mare*

**DIREZIONE GENERALE PER LA CRESCITA SOSTENIBILE E LA QUALITA' DELLO SVILUPPO**

**VISTO** il decreto legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, recante integrazioni al citato dPR 327/2001, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche;

**VISTA** l'istanza prot. n. TEAOTNA/P20090001009 del 16 aprile 2009 (Prot. MiSE n. MiSE n. 0050142 del 24 aprile 2009), indirizzata al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e corredata da documentazione tecnica delle opere, con la quale la Società Terna S.p.A., con sede in Roma – Viale Egidio Galbani, 70 (C.F. 05779661007) ha chiesto il rilascio dell'autorizzazione alla ricostruzione degli elettrodotti “Matera – Grottole”, “Grottole – Salandra con derivazione Salandra F.S.” e “Salandra – San Mauro Forte, dal portale in Salandra fino al palo n. 192” nel territorio dei Comuni di Matera, Grottole (MT) e Salandra (MT), con dichiarazione di pubblica utilità, urgenza, indifferibilità e inamovibilità delle opere;

**VISTO** il decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, con il quale questi Ministeri hanno approvato il progetto definitivo per la realizzazione delle suddette opere ed hanno autorizzato la Terna S.p.A. alla costruzione e all'esercizio delle stesse;



**VISTO**, in particolare, il comma 5 dell'articolo 4 del suddetto decreto, con il quale questi Ministeri hanno stabilito il termine di cinque anni, a decorrere dal 24 aprile 2015, per la realizzazione delle suddette opere;

**VISTO** l'atto Notaio dott. Luca Troili in Roma – Rep. n. 18372/8920 del 23 febbraio 2012, con il quale è stata costituita Terna Rete Italia S.p.A., società interamente controllata da Terna S.p.A.;

**VISTA** la nota prot. TRISPA/P20120000175 del 3 aprile 2012 con la quale Terna Rete Italia S.p.A. ha inviato la procura generale conferitale da Terna S.p.A. affinché la rappresenti nei confronti della pubblica amministrazione nei procedimenti autorizzativi, espropriativi e di asservimento a far data dal 1° aprile 2012;

**VISTA** l'istanza prot. n. TERNA/P20200009011 del 10 febbraio 2020, con la quale Terna Rete Italia S.p.A., in nome e per conto di Terna S.p.A., non essendo in grado di ultimare nel termine stabilito i lavori relativi all'opera autorizzata, ha chiesto la proroga di due anni del termine stabilito dall'articolo 4, comma 5 del citato decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015;

**CONSIDERATO** che nella suddetta istanza Terna ha fatto presente che il notevole ritardo nei lavori di completamento dell'opera elettrica è dovuto al verificarsi di imprevedibili situazioni, quali la necessità di modifiche tecniche dell'opera realizzata, emerse nella progettazione esecutiva della stessa e la sussistenza non prevista di diritti di livellari e di usi civici che hanno rallentato le attività di asservimento bonario;

**VISTO** il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, comprensivo del parere di Valutazione di Incidenza, espresso dalla Regione Basilicata con deliberazione di Giunta n. 268 del 12 marzo 2013;

**CONSIDERATO** che la società Terna, con nota prot. n. TERNA/P20200009004 del 10 febbraio 2020, ha presentato al Ministero dell'Ambiente richiesta di proroga del termine di validità del summenzionato giudizio di compatibilità ambientale e valutazione di incidenza;

**RITENUTO** di concedere l'ulteriore proroga richiesta per l'ultimazione della suddetta variante

## **DECRETA**

### Articolo 1

Il termine di cinque anni, fissato nel comma 5 dell'articolo 4 del decreto n. 239/EL-163/223/2015 del 24 aprile 2015, è prorogato di due anni.

### Articolo 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di



sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale regionale che dovrà avvenire a cura e spese della Terna S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LE INFRASTRUTTURE E LA  
SICUREZZA DEI SISTEMI  
ENERGETICI E GEOMINERARI  
*(Ing. Gilberto Dialuce)*

IL DIRETTORE GENERALE  
PER LA CRESCITA  
SOSTENIBILE E LA QUALITA'  
DELLO SVILUPPO  
*(Dott. Oliviero Montanaro)*